

PROVINCIA DI ASTI



Assessorato Ambiente

p.zza Alfieri, 33 Asti

tel. 0141/433285 (Dott. Bogliolo) – fax 0141/433316

Assessorato Agricoltura

p.zza San Martino, 11 Asti

tel. 0141/433511 – fax 0141/433550

La Provincia di Asti si auspica che il presente volantino possa essere di aiuto nel chiarire i passaggi fondamentali al fine di poter usufruire, da parte delle Aziende che ne hanno i requisiti, dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue.

l'Assessore all'Agricoltura

Fulvio BRUSA

l'Assessore all'Ambiente

Pier Franco FERRARIS

PROVINCIA DI ASTI



Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da Aziende agricole e da piccole Aziende agroalimentari

(D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i.)



Il Capo II del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R disciplina l'utilizzo agronomico - applicazione al terreno - delle acque reflue; le acque reflue di cantina possono altresì essere reimpiegate per veicolare i prodotti fitosanitari, così come disciplinato dalla DGR 9 novembre 2009, n. 33-12520. Di seguito i contenuti essenziali:

- 1) possono usufruire del regolamento di riutilizzo delle acque reflue le **Aziende agricole** e le **piccole Aziende agroalimentari**, che esercitano attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; i quantitativi di tali acque reflue non devono essere superiori a 4.000 metri cubi/anno ed il quantitativo di azoto non deve superare i 1.000 Kg/anno. Per il settore lattiero-caseario, possono accedere al riutilizzo le aziende che non trasformano più di 100.000 litri/anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate
- 2) l'attribuzione di conformità al regolamento di cui sopra è vincolata ad una Comunicazione, presentata dal legale rappresentante dell'azienda, tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica; la Comunicazione è parte integrante del fascicolo aziendale
- 3) la Comunicazione deve essere effettuata rivolgendosi ad un **Centro di Assistenza in Agricoltura** (C.A.A.)

- 4) la totalità delle acque reflue derivanti dalle lavorazioni aziendali (es. acque di lavaggio botti e cantina) può essere riutilizzata
- 5) il riutilizzo di tali acque può avvenire per mezzo di fertirrigazione o come veicolante di prodotti fitosanitari (per quest'ultimo caso vedasi le Norme tecniche appositamente predisposte)
- 6) è necessario predisporre una vasca di stoccaggio in grado di contenere la produzione di acque reflue di almeno 90 giorni
- 7) è possibile incominciare il riutilizzo delle acque reflue dopo 60 giorni dall'avvenuta Comunicazione all'Anagrafe agricola unica
- 8) vi è il divieto di riutilizzo delle acque reflue dal 1 dicembre al 31 gennaio
- 9) le aziende devono registrare su un'apposita scheda le operazioni di **applicazione al terreno delle acque reflue** effettuate e conservare tale scheda per un minimo di tre anni; le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'operazione di fertilizzazione; la scheda deve riportare il/i giorno/i in cui avviene il riutilizzo, il quantitativo di acque reflue riutilizzato in quel dato giorno, il tipo di riutilizzo e, infine, nel caso si effettui la fertirrigazione, i mappali interessati dalla stessa
- 10) l'Ente scrivente verificherà nel tempo, a campione, la conformità delle Aziende agricole e delle piccole Aziende agroalimentari che si avvalgono dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue.

Le acque reflue provenienti dai locali di produzione delle piccole aziende agroalimentari e dalle aziende agricole (es. operazioni di trasformazione dell'uva in vino), possono essere reimpiegate a fini agronomici tramite fertirrigazione oppure per veicolare i prodotti fitosanitari mediante una particolare forma di utilizzazione di indirizzo agronomico; entrambi gli impieghi comportano un beneficio ambientale in quanto contribuiscono alla salvaguardia della risorsa idrica dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

La gestione di tali acque reflue si configura quale utilizzazione agronomica se finalizzata all'impiego delle sostanze nutritive ed ammendanti in esse contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo, compresa l'irrigazione di soccorso.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue, comprese quelle di cantina, è disciplinata in tutte le fasi - dalla produzione fino all'applicazione al terreno - dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, in vigore dal 1° gennaio 2008, ed è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso regolamento regionale 10/R/2007.

Per quanto riguarda l'utilizzazione come veicolante delle acque reflue di cantina, tale utilizzo è previsto dal D.M. 7 aprile 2006 all'art. 11, comma 4; il regolamento 10/R/2007 ha fatto propria questa opportunità demandandone la disciplina ad apposite norme tecniche, approvate con la D.G.R. n. 33-12520 del 9 novembre 2009. L'aspetto innovativo riguarda l'uso delle acque reflue di cantina, in sostituzione dell'acqua, quale mezzo disperdente del formulato commerciale fitoiatrico per la preparazione della miscela destinata ai trattamenti fitosanitari. Per la predisposizione delle norme tecniche la Regione Piemonte si è avvalsa anche dei risultati di uno specifico progetto di ricerca scientifica applicata svolto dall'Università di Torino.

Le Norme tecniche definiscono le modalità di utilizzo di tali acque reflue e contemplano una serie di raccomandazioni finalizzate a consentirne il reimpiego in agricoltura per la veicolazione dei prodotti fitosanitari.

Procedure amministrative: durante l'incontro verrà esposto il quadro delle comunicazioni effettuate sia con la procedura "classica" 10/R sia con quella semplificata (ad esclusivo utilizzo delle acque reflue di cantina per i trattamenti fitoiatrici).

Relativamente ai piani di adeguamento, oltre ai dati di natura amministrativa, saranno illustrate le previsioni inerenti il bando 121 dedicato ai reflui di cantina.